

Schema di convenzione, di cui all'art. 11 punti 4 e 5, della Legge Regionale 3 luglio 2000 n. 15, d'incarico di custodia degli animali tra il comune e le associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale che gestiscono rifugi privati.

L'anno, il giorno del mese di presso il Comando Polizia Locale del Comune di Aci Catena in via Candela n. 57, tra in atto responsabile del , domiciliato per la carica nella sede comunale, esclusivamente in nome e per conto dell'ente che rappresenta, C.F.:.....;

E il Rifugio Sanitario: iscritto all'albo regionale al n. sezione, Decreto Dirigenziale n° rilasciato dall'Assessorato alla Salute, Regione Sicilia, nella persona del legale rappresentante pro tempore nato a il C.F., elettivamente domiciliato presso la propria sede in via n°, P.I., con rifugio/sanitario per il ricovero dei cani randagi, sito in

- Premesso che l'art. 11 della Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15, - al punto 3, recita che: *i cani vacanti catturati sono condotti presso i rifugi sanitari pubblici o convenzionati, in cui soggiornano fino al momento della restituzione al proprietario, del loro affidamento o della loro rimessa in libertà;*
- al punto 4, recita che: *qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacità recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, i comuni singoli o associati possono incaricare della custodia dei cani catturati associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale che gestiscono rifugi privati per cani;*
- al punto 5, recita che: *l'incarico della custodia viene conferito sulla base di un'apposita convenzione, stipulata secondo uno schema tipo adottato con il decreto di cui all'articolo 4, con cui le associazioni protezionistiche o animaliste si impegnano ad espletare gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 ed a mantenere ed a custodire gli animali per i tempi previsti dall'articolo 15.*
- Premesso che l'art. 25 della Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15, - al punto 4, recita che: *le convenzioni di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 11 possono essere stipulate dai comuni anche con privati gestori di rifugi per cani.*

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Finalità della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto il mantenimento e la custodia dei cani vaganti, o traumatizzati catturati da quest'amministrazione, direttamente o in convenzione con la associazione/enti/privati, per i tempi previsti all'art. 15 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15. L'associazione si impegna ad espletare gli adempimenti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 14 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.

Art. 2 - Durata e Ammontare, della convenzione

La convenzione avrà la durata di mesi 3 (tre) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Le tariffe, per la custodia e il mantenimento giornaliero per cane di cui all'art. 3, lettera a), e all'art. 4 per quanto riguarda le spese per l'accalappiamento, del D.P.R.S. n. 7 del 12 gennaio 2007, sono le seguenti:

Intervento per cani incidentati, traumatizzati e accalappiamento (anche se non andato a buon fine, con la cattura dell'animale) o trasporti.	€ 50,00 oltre iva
--	-------------------

Visita medica all'atto dell'introduzione del cane e stesura della relativa cartella clinica da trasmettere in copia, per Email, al Comune di Aci Catena - Area Polizia Locale.	€ 20,00 oltre iva
Custodia e mantenimento giornaliero, per cani di: piccola, media e grossa taglia (con dieta bilanciata).	€ 3,50 oltre iva
Spese di segreteria	€ 5,00
Le cure mediche e gli interventi chirurgici, a carico del Comune, conteggiati secondo il tariffario veterinario FNOVI, nella misura minima.	

Si presume una spesa massima non superiore a € 21.524,77 più iva, riferita al periodo di durata della convenzione per un totale di n° 50 esemplari comprendente: cattura, mantenimento, spese sanitarie e ogni altro adempimento necessario.

Alla scadenza naturale della convenzione, nel caso in cui tutte le formalità per la nuova non fossero del tutto concluse, sarà considerata una proroga che in ogni caso non potrà essere superiore ad uguale periodo. Inoltre, nell'eventualità in cui l'aggiudicatario della nuova convenzione fosse un soggetto diverso dal precedente, si concorderanno le modalità di trasferimento dei cani presso la nuova struttura specificando che il trasporto sarà a carico dell'aggiudicatario.

Art. 3 - Assistenza sanitaria

L'assistenza sanitaria presso la struttura è garantita dal medico veterinario autorizzato dall'ASP, il quale utilizza, l'ambulatorio sito all'interno dello stesso rifugio sanitario. Nei giorni festivi e nelle ore notturne per gli animali traumatizzati le prime cure saranno garantite dal personale reperibile del servizio veterinario pubblico.

In caso di decesso la carcassa sarà smaltita secondo le modalità di cui al regolamento CE n. 1774/2002.

Art. 4 - Condizioni per lo svolgimento della convenzione

L'associazione ha i seguenti compiti e deve svolgere le seguenti attività nei riguardi dei cani oggetto dell'affidamento:

- a) garantire il benessere dei cani ospitati;
- b) provvedere, se possibile, alla pronta ed efficace ricerca ed individuazione dei proprietari degli animali, avvertirli tramite comunicazione telefonica o telegrafica, del ritrovamento dei loro animali;
- c) comunicare al servizio veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale che gestisce l'anagrafe canina, per i successivi adempimenti, il ritrovamento o il mancato recupero, senza valido motivo, del cane da parte di un proprietario;
- d) fornire, al servizio veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale che gestisce l'anagrafe canina informatizzata, i dati inerenti il codice identificativo e collaborare con lo stesso per i procedimenti di identificazione e di ricerca di cani/proprietari, per la raccolta dei dati e delle informazioni utili per ogni aggiornamento dell'anagrafe canina informatizzata;
- e) garantire la corretta gestione della struttura ed un servizio di custodia diurna, notturna e festiva, osservazione sanitaria, mantenimento e custodia, al fine di garantire al meglio, i cani, del giusto periodo di osservazione sanitaria e degenza post-operatoria;
- f) garantire le condizioni di igiene della struttura, provvedendo alla pulizia giornaliera di tutti i box, le cucce e gli spazi esterni, nonché alla disinfestazione e disinfezione prescritte;
- g) preparare e distribuire quotidianamente i pasti per gli animali ricoverati, consistenti in una adeguata quantità di cibo, secondo le diverse esigenze fisiologiche, costituito da alimenti di buona qualità, adeguatamente alternati secondo una dieta bilanciata predisposta dal medico veterinario della struttura, si assicura inoltre che gli animali dispongano costantemente di acqua da bere potabile rinnovata quotidianamente;
- h) garantire la somministrazione di farmaci e vaccini, l'esecuzione di interventi chirurgici, dandone comunicazione al Comune e relativa dettagliata fattura, nonché lo svezzamento dei cuccioli;
- i) garantire le condizioni di confinamento dei cani aggressivi nel rispetto delle condizioni di benessere;
- j) garantire l'isolamento qualora prescritto, quando l'animale è posto in osservazione sanitaria, in particolare in seguito ad un episodio di aggressione verso altri animali o verso l'uomo;

- k) comunicare al servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale il sospetto di malattie trasmissibili dei cani ospiti e ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento;
- l) garantire l'espletamento delle operazioni sanitarie prescritte dal medico veterinario, ivi compresi il trasferimento dell'animale dai box e dall'ambulatorio e il relativo contenimento;
- m) accudire gli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità, riferite, in particolare, all'alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli alloggi ed alla toilettatura;
- n) assicurare un periodo adeguato di sgambamento di tutti i cani, da effettuarsi con il criterio della turnazione per gruppi di animali, prestando attenzione alla compatibilità tra gli stessi e al numero dei soggetti lasciati in libertà con gli spazi disponibili;
- o) tenere e aggiornare gli appositi registri, cartacei o informatizzati, di carico e scarico degli animali da cui risulti anche il sesso, la matrice del microchip, la razza, la data di entrata e di uscita, la provenienza, la destinazione, gli interventi sanitari e profilattici effettuati;
- p) comunicare mensilmente a questo comune il numero dei cani in convenzione, il numero e la data di quelli eventualmente deceduti, il numero e la data dei nuovi cani introdotti nella struttura e di quelli dati in adozione;
- q) consentire, in orari giornalieri, anche previo accompagnamento con personale di Polizia Locale, l'accesso al pubblico e alle Associazioni animaliste e protezionistiche iscritte all'albo regionale per il riconoscimento degli animali e per intraprendere qualsiasi attività utile finalizzata all'adozione dei cani ricoverati (art. 13 della L.R. n. 15/2000).
- r) offrire adeguata assistenza ai visitatori e fornire agli aspiranti affidatari informazioni sulle caratteristiche dei cani presi in considerazione;
- s) farsi consegnare dal proprietario, al momento della riconsegna degli animali, la copia della ricevuta di pagamento delle tariffe di cui all'art. 4 del D.P.R.S. 12/01/2007, n. 7.

Art. 5 - Modalità ed orari di esecuzione del Servizio - Penale

L'Associazione ha l'onere di catturare, trasportare, ricoverare, assistere, nutrire presso rifugi sanitari per i ricoveri, autorizzato, opportunamente attrezzati ed organizzati, così come previsto dall'art. 12 della L.R. n. 15/2000 e dal D.P.R.S. n. 7/2007, i cani randagi o vaganti sul territorio del Comune di Aci Catena, su richiesta del Comando di Polizia Locale. A tal uopo l'Associazione dovrà fornire il proprio recapito, nonché quelli di fax e numeri telefonici per il pronto intervento.

Sarà inteso da questo Ente un orario ordinario per i servizi esterni che l'associazione dovrà prestare così articolato: dalle ore 08:00 alle ore 20:00 con in vigore l'ora solare e dalle ore 08:00 alle ore 21:00 con l'ora legale. Per tutti gli interventi effettuati al di fuori di questo orario prestabilito, nelle ore notturne e nei giorni festivi sarà applicata una tariffa doppia rispetto a quella ordinaria a titolo d'indennizzo del disagio.

L'intervento dovrà essere effettuato al massimo entro un ora dalla richiesta del comando P.L. nell'orario inteso come ordinario ed entro due ore in quello extra-ordinario, notturno e festivo.

Il comando P.L. che curerà l'esecuzione e vigilerà sull'applicazione ed il rispetto della presente convenzione si riserverà di applicare una penale pari ad euro 20,00 per ogni ora di ritardo non giustificato dal momento della richiesta d'intervento, ovvero: dalla seconda ora in quelle in fascia ordinaria e dalla terza in quelle in fascia extra-ordinaria, notturna e festiva. L'importo della penale sarà portato in detrazione all'ammontare delle fatture trimestrali.

Art. 6 - Attività successive alla cattura

L'Associazione, per ciascun cane catturato nel territorio del Comune e sprovvisto di microchip, provvederà, all'inserimento dello stesso per l'individuazione dell'animale, tramite servizio pubblico.

Gli animali catturati dovranno essere trasportati presso i rifugi sanitari, in possesso di autorizzazione sanitaria, per essere sottoposti al periodo di osservazione di 10 giorni così come prescritto dal regolamento di polizia veterinaria, approvato dal D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, procedendo, nel contempo, alla identificazione, ove possibile, del proprietario per i conseguenti provvedimenti. I cani provvisti di proprietario ma non reclamati dopo 15 giorni sono trasferiti presso il rifugio per il ricovero dove verranno rieducati, se necessario, alla relazione con l'uomo. I cani sprovvisti di proprietario, non iscritti all'anagrafe canina e non reclamati saranno sottoposti al periodo di osservazione di 10 giorni e sterilizzati; trascorsi, di

norma 7 giorni dalla sterilizzazione (periodo di degenza post operatoria), dopo essere stati iscritti all'anagrafe canina, saranno trasferiti presso il rifugio per il ricovero.

Durante la permanenza degli animali nella struttura, o presso eventuali privati cittadini temporaneamente affidatari, si procederà anche alla valutazione delle caratteristiche comportamentali, con particolare riferimento all'aggressività al fine della possibile reimmissione sul territorio.

Nel rifugio ricovero non potranno essere introdotti animali che non abbiano favorevolmente superato il prescritto periodo di osservazione sanitaria e che non siano stati preventivamente tatuati e registrati.

Art. 7 - Obblighi dell'Associazione

Sarà obbligo dell'Associazione tenere un apposito registro, ove siano annotati il giorno di ricovero del cane catturato, il numero identificativo attribuito mediante microchip, la descrizione, lo stato di salute, il peso verificato al momento dell'accalappiamento e quant'altro si reputi necessario. Dell'avvenuta cattura l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale nonché al Servizio Veterinario Pubblico per gli adempimenti di competenza; lo stesso dicasi in caso di adozione, morte o rimessa in libertà secondo le modalità previste dall'art 15 della L.R. n. 15/2000.

Ai fini della futura identificazione dell'animale, l'Associazione, oltre a curare tutti gli adempimenti di legge, dovrà provvedere a fotografare il cane e detenerne archivio digitale.

L'Associazione è obbligata ad esibire in qualunque momento ed a semplice richiesta del Sindaco, o di persona da lui delegata, o del Comando della Polizia Locale, il registro, le attestazioni di morte, di soppressione, di adozione ai privati, relativamente ai cani di pertinenza del Comune di Aci Catena.

L'Associazione autorizza sin d'ora il personale incaricato dall'Amministrazione Comunale o dal Comando della Polizia Locale, ad effettuare ispezioni nei locali destinati al ricovero dei cani catturati per conto del Comune. Inoltre con cadenza mensile dovrà far pervenire al Comando P.L. l'elenco aggiornato dei cani ricoverati, specificando se nel corso del mese siano avvenute adozioni o decessi.

Art. 8 – Requisiti della struttura

La struttura dovrà possedere tutti i requisiti previsti dall'Alleg. I del D.P.R.S. 7/2007 ed in particolare il locale adibito a sala operatoria deve essere in qualsiasi momento attrezzato e disponibile per effettuare interventi di pronto soccorso.

Gli animali, nella fattispecie i cani morsicatori, quelli che risultano di comprovata pericolosità o siano affetti da forme patologiche gravi e/o contagiose, dovranno essere custoditi in isolamento presso appositi box. Ciò dovrà avvenire nel rispetto delle direttive previste nel Capitolo II dell'Alleg. I, D.P.R.S. n. 7/2007.

Rimangono a carico dell'Associazione gli adempimenti previsti dal comma 9 dell'art. 15 della legge regionale del 3 luglio 2000 N° 15.

Art. 9 - Sterilizzazione

Per i cani iscritti all'anagrafe, non ritirati dal proprietario entro 15 (quindici) gg dal ricevimento della lettera raccomandata, e per quelli che non risultano iscritti all'anagrafe, non reclamati e non affidati a privati o ad associazioni protezionistiche o animaliste, trascorsi i tempi previsti dalla legge, si applicano per i casi di sterilizzazione gli artt. 14, 15 e 16 della L.R. n. 15/2000.

Le sterilizzazioni saranno eseguite presso l'ambulatorio del rifugio sanitario, con spesa a carico di questo Comune conteggiata secondo il tariffario veterinario FNOVI, nella misura minima, dandone dettagliata notizia in fattura.

Art. 10 - Presa in consegna dei cani già ricoverati

Entro 15 (quindici) giorni l'Associazione, aggiudicataria è tenuta alla presa in consegna dei cani ricoverati eventualmente per conto del Comune presso altro canile a seguito di precedente convenzione/affidamento.

L'eventuale trasferimento e le relative spese saranno a totale carico dell'Associazione aggiudicataria del servizio.

Art. 11 - Responsabilità del servizio

L'Associazione aggiudicataria rimane l'unica ed esclusiva responsabile per qualsiasi tipo di danno possa derivare dalle prestazioni richieste durante lo svolgimento del servizio in questione e s'impegna a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi azione di terzi.

Art. 12 - Pagamenti

Il pagamento sarà effettuato alla fine del periodo in convenzione a seguito di presentazione di regolare fattura vistata dal responsabile del servizio. Detta fattura dovrà essere corredata da apposita dichiarazione indicante il periodo di riferimento dei cani ricoverati (microchip), il loro numero ed il periodo di ricovero.

In caso di ritardato pagamento, oltre i 60 gg, questo comune di Aci Catena si impegna a riconoscere al rifugio sanitario, interessi legali maturati e maturandi come prescritto ex D.LGS 231/2002, per i gg. di ritardato pagamento.

Art. 13 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

L'Associazione si obbliga ad applicare le leggi ed i regolamenti in vigore nella Regione Siciliana vigenti in materia di contratti di lavoro, di fornitura di beni e servizi, di polizia veterinaria e di sanità, nonché per ogni possibile riferimento ed applicazione della legislazione vigente in materia e, in particolare, alla Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15 e al Decreto Presidenziale Regione Sicilia 12 gennaio 2007, n. 7.

Art. 14 - Spese contrattuali

Tutte le spese eventuali per bolli, tassa di registro, copie di documenti, disegni, diritti di segreteria, stampa ed ogni altro onere accessorio riguardante il servizio, sono a carico dell'Associazione aggiudicataria.

Art. 15 - Contenzioso

Il Foro di Catania è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente foglio.

Art. 16 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda alla normativa vigente che regola la materia ed in particolare alla Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15 e al Decreto Presidenziale Regione Sicilia 12 gennaio 2007, n. 7.

Data _____

L'Associazione

Il Comune
